

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1642)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1981 (V. Stampato n. 2962)

**d'iniziativa dei deputati MANCA, CITARISTI, CERRINA FERONI, LAFORGIA, ROBALDO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE e TESINI
Aristide**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1981*

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.